

COMUNICATO STAMPA

2i Towers S.p.A. ha dato corso alla procedura congiunta di adempimento all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e di esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF

Revoca dalla quotazione delle azioni EI Towers S.p.A. a decorrere dalla data odierna

Milano, 19 ottobre 2018 – Con riferimento alla procedura congiunta per l'adempimento – da parte di 2i Towers S.p.A. ("**2i Towers**" o l'"**Offerente**") – all'obbligo di acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, e di esercizio del diritto di acquisto, ai sensi dell'articolo 111 del TUF (la "**Procedura Congiunta**"), avente ad oggetto le n. 721.508 azioni ordinarie di EI Towers S.p.A. ("**EI Towers**" o l'"**Emittente**") ancora in circolazione, pari al 2,553% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**"), l'Offerente rende noto di aver provveduto a comunicare all'Emittente – ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF – l'avvenuto deposito e la disponibilità del controvalore complessivo della Procedura Congiunta, pari ad Euro 41.125.956,00 (il "**Prezzo di Acquisto**"), su apposito conto corrente vincolato aperto da 2i Towers presso Intesa Sanpaolo S.p.A. (il "**Conto Vincolato**").

Il Prezzo di Acquisto, depositato sul Conto Vincolato, è destinato – esclusivamente, incondizionatamente ed irrevocabilmente – al pagamento del corrispettivo per le Azioni Residue, come da istruzioni impartite da 2i Towers ad Intesa Sanpaolo S.p.A.

Si rammenta che, come reso noto dall'Offerente nel comunicato stampa diffuso il 10 ottobre 2018, il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo a 2i Towers – con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente, in conformità al disposto dell'art. 111, comma 3, del TUF – avrà efficacia a partire dalla data odierna.

Si rammenta, altresì, che il corrispettivo per ogni Azione Residua è pari ad Euro 57,00 in conformità al disposto degli artt. 108, comma 3, e 111, comma 2, del TUF.

I titolari delle Azioni Residue hanno diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli intermediari depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del codice civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del codice civile, il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione di Prezzo di Acquisto non riscossa dagli aventi diritto.

Si rende, infine, noto che – con provvedimento n. 8500 del giorno 11 ottobre 2018 – Borsa Italiana S.p.A. ha disposto la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA), segmento STAR, delle azioni di EI Towers a decorrere dalla data odierna.